



REGOLAMENTO GENERALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA

Art. 1. Sede della Società e mezzi per l'attuazione dello scopo di essa.

1.1. La sede della Società è a Bologna, a norma dell'art. 1 dello Statuto della Società. Tale sede rimane unica anche nell'eventualità che vengano costituite Biblioteche della Società, di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento, oppure istituiti Gruppi e Sezioni della Società, di cui al successivo art. 9.

1.2. La Società attua il suo scopo:

- a) organizzando un suo congresso nazionale, di norma con cadenza annuale, e tenendo adunanze, riunioni, discussioni su questioni scientifiche e didattiche riguardanti la Fisica;
- b) provvedendo alla pubblicazione del bollettino della Società *Il Nuovo Saggiatore* e del giornale *Il Nuovo Cimento*, ed eventualmente alla pubblicazione di altri giornali nonché di altre opere a stampa;
- c) costituendo eventualmente biblioteche specializzate per gli studi di Fisica;
- d) curando le relazioni con società consimili e affini;
- e) istituendo concorsi, premi, borse di studio;
- f) organizzando scuole universitarie e post universitarie di Fisica ed eventuali altri convegni scientifici tematici;
- g) procurando ai soci tutte le possibili agevolazioni per promuovere, favorire e tutelare lo studio e il progresso della Fisica.

Art. 2. Soci.

2.1. La persona che desideri appartenere alla Società deve presentare al Presidente domanda di ammissione quale socio effettivo individuale, controfirmata da altri due soci effettivi che attestino che il richiedente si trova nelle condizioni volute dallo Statuto per essere socio.

2.2. L'ente collettivo (istituto scientifico, società scientifica, impresa industriale, amministrazione pubblica, ecc.) che desideri appartenere alla Società deve, per mezzo del suo direttore o presidente, presentare al Presidente domanda di ammissione quale socio effettivo collettivo, dichiarando di aver interesse agli studi della Fisica e nominare, quale suo rappresentante in seno alla Società, persona delegata che sia di gradimento

al Consiglio di presidenza della Società.

2.3. Le qualità di socio individuale e di delegato di socio collettivo sono cumulabili.

2.4. La domanda per essere ammesso alla Società presuppone da parte del richiedente la conoscenza e l'accettazione incondizionata dello Statuto e dei Regolamenti della Società.

2.5. L'accettazione delle domande a far parte della Società è deliberata dal Consiglio di presidenza.

2.6. Il socio effettivo ha l'obbligo di pagare, al momento della accettazione della domanda, la quota annuale d'associazione relativa all'anno in cui la domanda è presentata. Negli anni successivi ha l'obbligo di pagare, entro il mese di gennaio, la quota associativa. In caso contrario, pur conservando la sua qualità di socio, perde i diritti societari che comunque riacquista all'atto del pagamento della quota.

2.7. Con la presentazione scritta delle dimissioni al Presidente della Società, il socio non appartiene più alla Società. Le dimissioni non dispensano il socio dal pagare alla Società le somme dovute, in particolare la quota sociale dell'anno in corso e, se le dimissioni sono presentate durante il mese di dicembre, di pagare l'eventuale abbonamento per l'anno successivo al giornale *Il Nuovo Cimento* o ad altri giornali pubblicati dalla Società.

2.8. Il socio effettivo che versi alla Società, oltre alla quota annuale di associazione, una somma non inferiore a quattro volte la quota stessa ha diritto al titolo di socio sostenitore per l'anno in cui si riferisce il versamento soprannumerario di quote.

2.9. Su delega dell'Assemblea, il Consiglio di presidenza della Società può riconoscere a un socio effettivo benemerente speciali verso di essa e dare il titolo di socio benemerito. Egli salvo il disposto dell'art. 9 dello Statuto, mantiene a vita questa qualifica, e può dal Consiglio di presidenza essere dispensato dal pagare le quote annuali di associazione, pur mantenendo i diritti di socio effettivo.

2.10. I soci onorari sono nominati, su proposta del Consiglio di presidenza, dall'Assemblea generale e, salvo il disposto dell'art. 9 dello Statuto, mantengono a vita questa loro qualifica. Di norma, con la stessa procedura, ai

presidenti uscenti viene attribuito a vita il titolo di Presidente Onorario della Società.

2.11. La radiazione di un socio ha effetto immediato; è comunicata dal Presidente all'interessato e, a giudizio del Consiglio di presidenza, può venire pubblicata sul bollettino della Società *Il Nuovo Saggiatore*.

2.12. La radiazione di un socio non dispensa questo dal pagare alla Società le somme dovute.

2.13. Nell'Assemblea, ciascun socio, individuale o collettivo, ha un voto. Il diritto di voto è esercitato dai soci individuali personalmente e dai soci collettivi per mezzo dei rispettivi delegati. Però, limitatamente a questioni all'ordine del giorno, il voto può essere affidato dal socio assente ad altro socio individuale espressamente delegato per scritto.

2.14. Tutti i soci hanno diritto inoltre:

- a) a ricevere, quale documento che ne attesta l'appartenenza alla Società, la tessera sociale;
- b) a ricevere gratuitamente il bollettino della Società negli anni per i quali vien fatto il versamento delle quote sociali;
- c) a intervenire, pagando le eventuali quote volta per volta stabilite, al congresso nazionale, alle scuole, alle adunanze, ai convegni, ecc., organizzati dalla Società;
- d) a consultare i libri delle Biblioteche eventualmente costituite dalla Società, attenendosi al regolamento di queste;
- e) a presentare al congresso nazionale e alle adunanze scientifiche della Società, previo consenso del Presidente, i propri lavori, studi, ricerche, ecc. di Fisica;
- f) a pubblicare sul giornale *Il Nuovo Cimento* o su altri giornali pubblicati dalla Società, previa autorizzazione del Direttore del giornale, i propri lavori, studi, ricerche ecc. di Fisica.

Art. 3. Assemblea generale.

3.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece dal Vicepresidente o, in vece di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età o infine, in mancanza anche di consiglieri, del socio più anziano di età tra gli intervenuti.

REGOLAMENTO GENERALE

3.2. La convocazione dell'Assemblea generale è deliberata dal Consiglio di presidenza, ed è indetta dal Presidente della Società che la rende nota ai soci con almeno trenta giorni di anticipo.

3.3. I soci effettivi, quando siano almeno in numero di un quinto della totalità, possono richiedere per scritto al Consiglio di presidenza e ottenere che l'Assemblea venga convocata, e che all'ordine del giorno siano messi i motivi che li hanno spinti alla richiesta.

3.4. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, per ciascun anno finanziario, l'Assemblea generale nomina tre revisori dei conti, dei quali due effettivi e uno supplente, scelti tra i soci in possesso di comprovata esperienza gestionale e amministrativa oppure tra professionisti esterni. Il Collegio provvede al controllo della correttezza della gestione economica e finanziaria, riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. I suoi membri possono essere confermati.

Art. 4. Consiglio di presidenza.

4.1. Le elezioni alle varie cariche del Consiglio avvengono a norma del *Regolamento Elettorale per le Cariche Sociali della Società Italiana di Fisica e per le Vicedirezioni del Nuovo Cimento*.

4.2. Di regola il Consiglio entra in carica nel giorno di capo d'anno immediatamente successivo al giorno in cui è avvenuta l'elezione.

4.3. Il Consiglio di presidenza si occupa di organizzare le attività elencate nell'art. 1.2.

4.4. Inoltre:

- a) collabora, con la Direzione del giornale *Il Nuovo Cimento*, con quella del bollettino della Società *Il Nuovo Saggiatore* e con quelle di eventuali altri giornali di cui assicura la pubblicazione, in proprio o in compartecipazione, al potenziamento e alla diffusione di tali giornali;
- b) cura le eventuali Biblioteche sociali e gli scambi tra i suoi giornali, in particolare *Il Nuovo Cimento*, e altri giornali;
- c) cura le relazioni con società consimili e affini, anche ai fini del potenziamento e della diffusione delle sue pubblicazioni;
- d) pubblica, per cura del proprio Presidente, sul bollettino della Società le informazioni relative all'attività della Società;
- e) interpreta nei casi dubbi lo Statuto e i Regolamenti.

4.5. Il Presidente presiede di regola l'Assemblea (in sua vece valgono le

disposizioni dell'art. 3.1).

4.6. Egli, nelle adunanze di cui all'art. 7 dello Statuto, rende conto dell'attività e della gestione della Società.

4.7. Il Segretario verbalizzante del Consiglio di presidenza, scelto tra i consiglieri dal Presidente, redige e conserva in appositi registri i verbali sia delle adunanze dell'Assemblea sia di quelle del Consiglio. Il Segretario-cassiere cura l'esazione delle quote sociali; paga i mandati in uscita vistati dal Presidente; tiene i registri delle entrate, delle uscite e l'inventario del patrimonio sociale.

Art. 5. Risorse della Società.

5.1. La Società trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività dalle fonti seguenti:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato e di enti pubblici e privati;
- d) interessi del capitale patrimoniale;
- e) eccedenze attive dei bilanci annuali;
- f) proventi relativi all'attività editoriale, in proprio o in compartecipazione, che sono strumentali al raggiungimento degli scopi societari;
- g) qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.

5.2. I finanziamenti che pervengono alla Società vengono depositati in apposito conto acceso presso un Istituto di credito stabilito dal Consiglio di presidenza.

Art. 6. Le Biblioteche.

6.1. Possono essere costituite Biblioteche della Società, di norma presso sedi universitarie.

6.2. Per ogni Biblioteca il Consiglio nomina un Bibliotecario responsabile cui affidarne la gestione.

6.3. La gestione di ogni Biblioteca è retta da un Regolamento fissato dal Consiglio di presidenza.

Art. 7. "Il Nuovo Cimento" e altri giornali della Società.

7.1. Il giornale *Il Nuovo Cimento*, eventuali altri giornali di proprietà esclusiva della Società e il bollettino della Società *Il Nuovo Saggiatore* – di seguito denominati "giornali societari" – comprendono articoli attinenti alla Fisica e, nel caso del bollettino, anche notizie relative all'attività della Società.

7.2. Il Comitato di direzione di ogni giornale societario è costituito da un Direttore e da uno o due Vicedirettori; il Comitato scientifico-editoriale

comprende il Direttore, i Vicedirettori e di norma almeno tre soci individuali.

7.3. Il Presidente della Società (o chi ne fa le veci) è anche Direttore di ogni giornale societario. Al Segretario-cassiere della Società competono mansioni di tesoriere per tutti i giornali societari.

7.4. I Vicedirettori dei giornali societari sono nominati come quelli del Nuovo Cimento a norma dell'art. 23 del *Regolamento Elettorale per le Cariche Sociali della Società Italiana di Fisica e per le Vicedirezioni del Nuovo Cimento*.

7.5. I membri del Comitato scientifico-editoriale sono scelti dal Direttore e dai Vicedirettori del giornale.

7.6. Il Comitato di direzione di ogni giornale societario entra in carica insieme col Consiglio di presidenza contemporaneamente eletto, e dura in carica quanto questo.

7.7. Il Comitato di direzione di un giornale societario può associarsi persona (anche eventualmente estranea alla Società) la quale curi la parte strettamente tipografica del giornale stesso ed abbia mansione di Redattore.

7.8. Nessuno scritto in un giornale societario può essere pubblicato senza l'autorizzazione del Direttore.

7.9. Il finanziamento dei giornali societari è normalmente attuato con una parte delle quote sociali, con le quote d'abbonamento e con altre somme che eventualmente siano messe a disposizione da enti privati o pubblici o dallo stesso Consiglio di presidenza.

7.10. Il Presidente della Società, nella sua qualità di Direttore, stipula e firma i contratti con la tipografia, con l'editore ecc., ed è responsabile di fronte alla Società e alla legge del funzionamento dei giornali societari.

7.11. La struttura dei comitati scientifico-editoriali dei giornali in compartecipazione con altre società scientifiche o associazioni editoriali è definita dai relativi accordi di collaborazione.

Art. 8. Quota sociale e prezzo di abbonamento al giornale "Il Nuovo Cimento" e ad altri giornali della Società.

8.1. L'ammontare della quota annua sociale per i Soci nazionali e per quelli stranieri e il prezzo di abbonamento ad ogni giornale societario, e in particolare al giornale *Il Nuovo Cimento*, per l'Italia e per l'estero, sono stabiliti dal Consiglio di presidenza e rimangono inalterati per tutto l'anno per il quale sono stabiliti e di regola anche per gli anni successivi.

8.2. Se l'ammontare delle quote o il prezzo d'abbonamento vengono modificati, il

REGOLAMENTO GENERALE

nuovo ammontare della quota e il nuovo prezzo di abbonamento sono portati a conoscenza rispettivamente dei soci o degli abbonati almeno due mesi prima dell'inizio dell'anno cui si riferiscono.

8.3. La Società non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

8.4. La Società redige annualmente, oltre al rendiconto delle proprie attività, un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Rendiconti, bilanci e deliberazioni assembleari sono pubblicati annualmente.

Art. 9. Dimissioni dei membri del Consiglio di presidenza e del Comitato di direzione del giornale: vacanza delle cariche.

9.1. Il Vicepresidente del Consiglio di presidenza, i Consiglieri e il Segretario-cassiere del Consiglio possono rassegnare nelle mani del Presidente le dimissioni dalla carica ricoperta.

9.2. Il Presidente può rassegnare nelle mani del Vicepresidente le dimissioni dalla carica ricoperta.

9.3. Nel caso che l'attività di un membro del Consiglio venga a cessare per dimissione, impedimento permanente o morte, in applicazione dell'art. 21 del *Regolamento Elettorale per le Cariche Sociali della Società Italiana di Fisica e per le Vicedirezioni del Nuovo Cimento*, come norme transitorie valgono, in particolare, le seguenti sostituzioni:

- a) se viene a cessare l'attività del Presidente, di questo fa le veci il Vicepresidente;
- b) se viene a cessare quella del Vicepresidente, di questo fa le veci il Consigliere più anziano d'età;
- c) se viene a cessare l'attività del Segretario-cassiere, un altro Segretario-cassiere viene nominato dal Presidente tra i consiglieri.

9.4. I Vicedirettori e i membri del Comitato scientifico-editoriale di ogni giornale societario possono rassegnare nelle mani del Direttore le dimissioni dalla carica ricoperta.

9.5. Se l'attività di un membro della Direzione di un giornale societario viene a cessare per dimissione, impedimento permanente o morte, si attuano le seguenti sostituzioni:

- a) se viene a cessare l'attività del Direttore, di questo fa le veci il

Vicepresidente della Società;

b) se viene a cessare l'attività di un Vicedirettore, ne viene nominato uno nuovo o ne fa le veci l'eventuale altro Vicedirettore;

c) se viene a cessare l'attività di un membro del Comitato scientifico-editoriale, un altro socio individuale può essere nominato al suo posto.

Art. 10. Sezioni e Gruppi della Società.

10.1. Qualora siano istituiti Sezioni e Gruppi della Società, almeno una volta l'anno questi manderanno al Consiglio di presidenza una relazione sull'attività svolta.

10.2. La relazione verrà pubblicata nel bollettino della Società *Il Nuovo Saggiatore*.

Art. 11. Scioglimento della Società.

11.1. L'adunanza, nella quale sia all'ordine del giorno lo scioglimento della Società, deve essere indetta con duplice invito, di cui il primo diramato almeno due mesi prima e il secondo almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

11.2. In caso di scioglimento della Società, per qualunque causa, tutti i beni di essa saranno devoluti a una o più associazioni, società o istituzioni con analoghe finalità, scelte dall'Assemblea con deliberazione presa simultaneamente a quella dello scioglimento.

Art. 12. Modificazioni dello Statuto o dei Regolamenti.

12.1. L'adunanza nella quale sia all'ordine del giorno qualche modificazione dello Statuto o dei Regolamenti deve essere indetta con duplice invito, di cui il primo diramato due mesi prima e l'altro almeno quindici giorni prima dell'adunanza.